


COMUNE DI TRIESTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Servizio Controllo Attività Esternalizzate

REGOLAMENTO
dei
CIMITERI COMUNALI

Stamperia comunale
2007



COMUNE DI TRIESTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Servizio Controllo attività Esternalizzate

REGOLAMENTO
dei
CIMITERI COMUNALI

Deliberato dal Podestà in data 20 febbraio 1932, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 8 settembre 1932 al N. 812 e omologato dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Sanità Pubblica – in data 27 ottobre 1932 N. 2110074/24700.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 maggio 1977, n. 295, ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di Controllo di Trieste in data 11 agosto 1977 sub N. 6975/8415 C.C. e con deliberazione del Consiglio comunale in data 14 ottobre 1983, n. 704, ravvisate immune da vizi dal Comitato Provinciale di Controllo di Trieste in data 30 novembre 1983 sub N. 11559/11970 C.C.

Stamperia comunale
2007

PARTE PRIMA

Cimitero di S. Anna e sua dipendenza (Cimitero ex Militare)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Cimitero di S. Anna, con la sua dipendenza (Cimitero Militare) è comunale.

I servizi cimiteriali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, dalle norme del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803 e dal Regolamento locale d'Igiene.

Art. 2

Il Cimitero dipende, per quanto attiene all'igiene, dall'Ufficio municipale d'Igiene e per quanto ha riferimento con i lavori di nuove costruzioni e di manutenzione, con l'esercizio e con l'amministrazione, dall'Ufficio tecnico comunale.

L'organico e le norme disciplinari del personale addetto al Cimitero sono contenuti nel Regolamento generale e nell'Organico del personale del Comune.

Art. 3

L'orario per i trasporti funebri entro il Cimitero è limitato alle ore antimeridiane dei giorni feriali.

In casi particolari o d'urgenza il Reparto Cimiteri può autorizzare trasporti anche fuori dell'orario normale.

I trasporti funebri devono essere effettuati in modo che il sotterramento possa aver luogo entro l'orario stabilito.

In caso di ritardi imputabili a qualsiasi causa, e sempre vi sia la possibilità di procedere all'inumazione della salma, l'impresa che effettua il trasporto è tenuta a corrispondere per il personale addetto ai lavori di polizia mortuaria gli eventuali compensi per il lavoro eseguito oltre l'orario normale, nell'ammontare stabilito da apposita tariffa.

Le salme trasportate al Cimitero con maggior ritardo, cioè dopo cessato il lavoro degli addetti, vengono collocate provvisoriamente – a cura dell'impresa di pompe funebri incaricata del trasporto – nella camera mortuaria per essere inumate il giorno seguente.

Art. 4

L'orario per i visitatori è il seguente:

dalle ore 7.30 alle 17

nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre, novembre, e dicembre;

dalle ore 7 alle 18

nei mesi di marzo, aprile e settembre;

dalle ore 7 alle 19

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Durante l'adozione dell'ora legale la chiusura verrà posticipata di un'ora.

Nelle domeniche e nei giorni festivi la chiusura serale del Cimitero ha luogo mezz'ora più tardi.

Al suono della campana che dà il segnale della chiusura, tutte le persone che si trovano entro il recinto devono uscire.

Quindici minuti dopo il segnale il Cimitero viene chiuso e possono accedervi esclusivamente gli addetti, gli agenti di sorveglianza e quelli di pubblica sicurezza.

Art. 5

Vetture, automobili, autocarri e simili, possono entrare nel Cimitero unicamente per esigenze di servizio e devono procedere al passo.

Soltanto eccezionalmente e previo permesso del Reparto cimiteri ed eventualmente del caposervizio del Cimitero, possono accedere in auto e in vettura persone che per malattia o per età avanzata (oltre 70 anni), non sono in grado di camminare.

Art. 6

L'accesso è proibito agli ubriachi, ai vagabondi ed ai ragazzi che non siano accompagnati da adulti. E' proibito condurre cani od altri animali.

Art. 7

Nell'interno del Cimitero deve essere osservato un contegno corretto ed è vietato di fumare.

Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'austerità del luogo, sarà dal personale o dagli organi di sorveglianza del Cimitero diffidato ad uscire e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 8

Nel Cimitero sono vietati depositi di oggetti funebri o di qualsiasi altra specie.

Parimenti è vietato di appendere od affiggere avvisi, quadri ed annunci, di distribuire carte ed indirizzi, di vendere oggetti di qualsiasi natura, di disturbare i visitatori e di impedire in qualsiasi modo la circolazione delle persone e dei cortei funebri.

Tanto all'ingresso, quanto nell'interno del Cimitero sono vietate le questue di qualunque genere e forma.

E' proibito di gettare sui viali e dentro i campi di sepoltura carte, fiori avvizziti e piante tolte dalle tombe ed è fatto obbligo al pubblico di servirsi all'uopo degli appositi cestini collocati agli angoli ed ai margini di ogni campo.

Ghirlande e fiori introdotti in occasione di trasporti funebri e depositati sulle sepolture sono allontanati e bruciati dopo appassiti, entro il recinto del Cimitero, a cura del Comune.

E' vietato di introdurre nel Cimitero e di collocare sulle sepolture barattoli, vasi di latta, di vetro e di cemento, o in genere oggetti che per la loro lavorazione o per il materiale impiegato, facilmente deteriorabile, (latta, nastri, carta, ecc.) non siano ritenuti confacenti al decoro del luogo.

Art. 9

Non sono consentite assunzioni fotografiche di monumenti, lapidi ecc. senza il permesso dell'amministrazione del Cimitero.

Art. 10

E' fatto divieto a chiunque, persona, ente o società, di importunare i visitatori con offerte di lavoro.

Art. 11

Alle imprese, agli scultori, agli esercenti scalpellini ed ai giardinieri autorizzati, che eseguono lavori entro il Cimitero, è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle modalità stabilite dal presente Regolamento e principalmente alle disposizioni contenute nei capi III, IV e V.

Art. 12

I canti funebri possono essere eseguiti nel recinto del Cimitero con il nulla osta del Comune.

Per tali manifestazioni viene di regola assegnata la rotonda centrale del Cimitero e qualora si intenda eseguire i canti funebri dinanzi ad una tomba, il permesso può essere concesso alla condizione che uno speciale servizio d'ordine sia fatto dagli agenti di sorveglianza o dai vigili urbani, verso pagamento delle competenze loro spettanti.

Art. 13

Nulla può essere portato fuori dal Cimitero senza regolare permesso, eccettuati i materiali residuati da lavori eseguiti entro il recinto, che potranno venir asportati entro le ore 14 dei giorni feriali. Il Caposervizio ha l'obbligo di effettuare un accurato controllo su tutto quanto viene asportato dal Cimitero.

Art. 14

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento e quelle relative a guasti o a sfregi commessi nel Cimitero vengono definiti ai sensi dell'art. 2 del R.D. Legge 23 maggio 1924, n. 867 e dall'art. 226 e seguenti della Legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148), quando non costituiscano reati perseguibili in via penale.

Art. 15

Nell'ufficio della custodia del Cimitero è tenuto a disposizione del pubblico un registro per gli eventuali reclami.

CAPO II – SEPOLTURE

Art. 16

Il diritto di sepolture e tutto ciò che è posto su una tomba, individuale o collettiva, sono fuori commercio.

Art. 17

Le sepolture si distinguono in gratuite e a pagamento.

Art. 18

Su ogni feretro – che dovrà essere corrispondente alle prescrizioni del vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria – all'atto dell'inumazione o della tumulazione, viene fissata a cura del Comune una targhetta di materiale non deteriorabile, portante l'indicazione dell'anno di sepoltura ed il numero progressivo corrispondente a quello di registrazione.

Il medesimo numero progressivo deve essere apposto ai cippi segnafosse ed inciso sui segni funerari collocati sulle sepolture.

Le sepolture a pagamento devono essere contraddistinte dal numero progressivo inciso sui rispettivi monumenti e corrispondente al numero del registro speciale delle tombe.

A – Sepolture provvisorie (cripta provvisoria a pagamento).

Art. 19

Le salme destinate al trasporto fuori dal Comune, oppure alla tumulazione in sepolture a pagamento non ancora disponibili, vengono depositate nell'apposita cripta comunale a pagamento (cripta provvisoria a loculi) per la durata di tre mesi, sempre che le stesse abbiano i requisiti richiesti previsti dal vigente Regolamento di polizia mortuaria.

Per la concessione del deposito provvisorio è però richiesta la prova, rispettivamente, dell'inizio delle pratiche necessarie al trasporto della salma fuori dal Comune o dell'eseguito versamento della competenza dovuta per la sepoltura a pagamento.

Art. 20

Quando siano trascorsi i tre mesi di giacenza senza che gli interessati abbiano disposto per il trasporto o per la sepoltura definitiva, la salma viene inumata d'ufficio nelle fosse comuni, previo allontanamento della cassa metallica che la racchiude.

Al trasporto della salma devono essere presenti l'Ufficiale Sanitario o un medico suo delegato.

Una proroga di ulteriori tre mesi può però essere concessa dal Sindaco quando il termine previsto non possa essere rispettato per cause di forza maggiore.

Tuttavia il Comune ha sempre – sia per ragioni d'igiene, sia per altri motivi d'interesse pubblico – facoltà di ordinare a chi di spettanza l'allontanamento della salma anche prima che sia scaduto il termine della concessione e di procedere, quando non venga ottemperato, all'inumazione della salma nelle fosse comuni.

B – Sepolture gratuite (fosse comuni).

Art. 21

E' data sepoltura gratuita in campi comuni e con le modalità previste dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria, a tutte le salme, per le quali non sia stata provveduta una sepoltura a pagamento.

Art. 22

Oltre che nei campi comuni di cui al precedente articolo, si provvederà alla sepoltura gratuita delle salme, con le modalità seguite in passato, anche nei loculi comuni esistenti nei campi IV, XI, XII, XIII e XIV, in conformità al parere espresso dal Ministero della Sanità – Div. VI – in data 31.1.1961 con nota prot. 400/6/21185.1/22161.

Art. 23

Di regola i campi comuni sono apprestati a nuove sepolture dopo decorso il decennio del seppellimento.

Art. 24

Le lapidi ed i segni funerari posti sulle sepolture comuni già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno, alla rinnovazione delle sepolture, venir ritirati entro un termine fisso che verrà notificato col mezzo della stampa, dagli aventi diritto che siano in grado di legittimare il proprio titolo al possesso.

Il ritiro avrà luogo solamente verso presentazione all'Ufficio di custodia del Cimitero, di un permesso rilasciato dalla Sezione Cimiteri.

Trascorso il termine stabilito, i segni funerari non potranno più essere ritirati e rimarranno a libera disposizione del Comune.

Art. 25

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità al piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 26

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 27

Le fosse di inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

C – Sepolture a pagamento.

Art. 28

Le sepolture a pagamento si distinguono in fondi decennali a sterco, loculi, colombari, loculi ossari e per urne cinerarie, cripte ossario e tombe. Con deliberazione del Consiglio comunale può essere concessa, anche gratuitamente, una sepoltura a pagamento per accogliere la salma di cittadini particolarmente illustri o benemeriti.

Previa verifica della disponibilità, possono essere accolte nel cimitero di S. Anna e nella sua dipendenza (cimitero ex Militare), le spoglie di persone che per dichiarate ragioni collegate all'assistenza socio-sanitaria hanno trasferito in altro comune o località la propria residenza.

Art. 29

I fondi decennali a sterco sono concessi per la durata di 10 anni, non rinnovabile, per l'inumazione di una sola salma e sono delle dimensioni di m. 0,80 di larghezza e m. 2,20 di lunghezza e debbono distare l'uno dall'altro almeno m. 0,50 da ogni lato.

La concessione è vincolata all'obbligo che entro l'anno dalla sepoltura sia posto sul fondo un segno funerario decoroso.

Alla scadenza della concessione le lapidi, i segni funerari e le banchine possono venir ritirati entro un termine fisso, che viene notificato di volta in volta col mezzo della stampa, dagli aventi diritto che siano in grado di legittimare il proprio diritto al possesso.

Il ritiro ha luogo solamente verso presentazione all'Ufficio di Custodia del Cimitero di un permesso rilasciato dalla Sezione Cimiteri.

Trascorso il termine stabilito, i segni funerari non possono più essere ritirati e rimangono a libera disposizione del Comune.

Art. 30

I loculi in cripta sotterranea e i colombari costruiti sopra terra vengono assegnati alle sepolture individuali. Tali concessioni hanno la durata pari a 30 anni rinnovabili alla scadenza per un ulteriore trentennio.

Testo modificato dalla deliberazione consiliare n. 109 del 22.12.1999

Art. 31

Nessuna salma può essere esumata da un loculo o colombario prima della scadenza dei termini indicati dall'articolo precedente, se non per essere trasportata in un'altra sepoltura a più lungo termine o in altro Comune.

Le salme da deporsi nei loculi e colombari devono essere chiuse in cassa metallica, secondo le modalità previste dal Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 32

I loculi-ossari e per urne cinerarie, costruiti sopra o sotto terra, vengono concessi per la durata di dieci anni o di venticinque anni, e possono essere rinnovati per un ulteriore decennio o venticinquennio, qualora lo spazio lo consenta.

Essi sono destinati ad accogliere i resti di singole salme esumate dalle sepolture comuni o da quelle individuali in loculi o colombari e le ceneri.

Al termine della concessione i resti e le ceneri sono deposti nelle fosse comuni a meno che esista il diritto alla deposizione di una tomba.

I resti da deporre nei loculi-ossari devono essere chiusi in cassette aventi i requisiti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 33

Le sepolture a pagamento per più salme (tombe) sono di quattro classi. Le relative concessioni, rilasciate dopo l'11 settembre 1977 hanno durata di 99 anni salvo rinnovo previo pagamento del prescritto corrispettivo.

Le concessioni di fondi di famiglia a sterro delle quali al successivo art. 36 possono avere durata di 40 o 99 anni; l'opzione viene esercitata dal concessionario al momento dell'assegnazione.

La concessione di una tomba di famiglia non può essere accordata alla stessa persona che già ne abbia una, salvo che questa sia completamente occupata da salme non ancora mineralizzate.

Testo modificato dalla deliberazione consiliare n. 109 del 22.12.1999

Art. 34

Le sepolture di prima classe consistono di cripta con 16 loculi per salme e 12 loculi ossari, con parte monumentale in elevazione in pietra naturale.

Le sepolture di seconda classe consistono in cripta sotterranea con anticella comune a due o più tombe.

Lo spazio di terreno soprastante l'anticella non può essere usufruito per collocare monumenti o decorazioni floreali.

Art. 35

Le sepolture di terza classe con cripta normale o ridotta consistono di cripte sotterranee con apertura anteriore o posteriore, da doversi sterrare ad ogni tumulazione, oppure congiunte con un corridoio di servizio.

Art. 36

Nelle sepolture di terza classe senza cripta (porzioni di fondo) senza costruzioni sotterranee, ancora esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono venir tumulate tante salme quanto lo spazio ne consente.

Art. 37

Le sepolture di quarta classe consistono in porzioni di fondo di misure diverse non minori di mq. 7 in varie zone del Cimitero, da destinare a monumenti funebri di particolare importanza.

Art. 38

Nelle tombe le salme vanno deposte nel numero consentito dallo spazio disponibile.

Le salme da tumularsi nelle tombe devono essere sempre rinchiusi in cassa metallica saldata a fuoco.

Quando non vi sia spazio sufficiente per la tumulazione di nuove salme, queste possono essere collocate nella sepoltura, soltanto dopo che i resti contenuti nei feretri di sepoltura più antica siano stati raccolti nelle apposite cassette per resti a cura dell'Ufficio Cimiteri e verso pagamento da parte del concessionario, delle competenze stabilite dall'apposita tariffa.

Art. 39

La costruzione delle cripte e delle opere murarie sotterranee delle sepolture viene eseguita esclusivamente dal Comune a cura della Ripartizione Lavori Pubblici, salvo per quanto concerne le sepolture di quarta classe, il cui progetto – redatto in conformità alle norme del Regolamento di polizia mortuaria – deve ottenere la prescritta approvazione da parte del Sindaco. Le opere necessarie, nelle tombe esistenti a consentire la tumulazione di più feretri non affiancati, possono venir eseguite dal concessionario o dagli aventi diritto, previo nulla-osta rilasciato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, sotto la sorveglianza dei tecnici all'uopo designati dal Comune.

Art. 40

Le sepolture a pagamento ed in genere ogni monumento funebre devono essere conservati in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del concessionario o dagli aventi diritto.

Per le tombe di prima classe la manutenzione viene invece effettuata dal Comune, verso pagamento al medesimo di una tassa fissa da corrispondere all'atto della concessione, limitatamente alle riparazioni del coperto, delle grondaie e delle malte delle arcate e con esclusione delle pitture.

Per le tombe di prima classe concesse prima del 26.2.1912 il Comune può assumere la manutenzione di cui sopra verso pagamento, da parte dei concessionari, della tassa indicata al II comma del presente articolo.

Il Sindaco potrà, previo avviso da notificarsi mediante affissioni per 30 giorni all'Albo Comunale, dichiarare la decadenza delle concessioni nel caso in cui le tombe risultino in stato di abbandono, non consti l'esistenza di superstiti aventi diritto e l'ultima sepoltura nella stessa risalga a 50 anni addietro.

Nel caso di impossibilità di accertare l'esistenza di superstiti aventi diritto, sarà sufficiente la notifica della decadenza della concessione mediante l'affissione per 30 giorni all'Albo Comunale.

Le tombe abbandonate e di cui ai sensi del precedente comma sia stata dichiarata la decadenza della concessione, possono venir assegnate a nuovi concessionari, con l'obbligo per questi ultimi di conservare nella tomba stessa i resti delle salme in essa sepolte.

Il corrispettivo della concessione verrà in tali ipotesi stabilito di volta in volta.

Art. 41

La concessione delle sepolture di I, II, III e IV classe è subordinata alla condizione che entro il termine di un anno venga presentato, con le modalità previste dall'art. 54, il progetto di un monumento corrispondente all'importanza dell'ubicazione della sepoltura.

Quando il progetto non ottenga l'approvazione o ne sia ordinata la modificazione, il concessionario deve presentare i nuovi disegni entro il termine di un mese dalla comunicazione datagli.

Ottenuta l'approvazione del progetto, il monumento deve essere eretto entro il termine massimo di un anno dalla data dell'autorizzazione.

Art. 42

Nelle tombe hanno diritto di sepoltura:

- a) il concessionario ed il suo coniuge, in quanto quest'ultimo non sia passato ad altro matrimonio oppure non sia separato legalmente;
- b) gli ascendenti in linea diretta;
- c) i discendenti legittimi ed equiparati e rispettivi coniugi purchè non passati ad altro matrimonio o non separati;
- d) i figli naturali riconosciuti, gli affiliati ed i figliastri ed i loro discendenti e rispettivi coniugi purchè non passati ad altro matrimonio o non separati.

Deve considerarsi equiparato al coniuge, in sua mancanza o nel caso di divorzio o separazione giudiziale, il convivente more uxorio da oltre dieci anni, semprechè libero da vincoli matrimoniali, e che tale stato di fatto risulti pubblicamente ed inequivocabilmente da atto notorio.

Per le concessioni delle sepolture di I, II e III classe accordate prima del 30 ottobre 1897, rimane fermo il diritto di sepoltura anche ai collaterali, come previsto al tempo della concessione.

Quando venga a mancare il concessionario, il Comune può designare per i relativi diritti ed obblighi uno solo tra gli aventi diritto superstiti col quale esclusivamente tratta.

Art. 43

All'atto della concessione il richiedente può fare intestare la tomba a nome proprio o del coniuge, anche se defunto, oppure a nome di altra persona, anche se defunta, purchè parente ed affine entro il IV grado. In tal caso i diritti di sepoltura si regolano come se il concessionario fosse la persona al cui nome viene intestata la tomba.

Art. 44

Il concessionario solo e non gli altri aventi diritto può escludere o riammettere al diritto di sepoltura determinati membri della famiglia o un determinato ramo di essa. Tale volontà deve comunque essere espressa mediante dichiarazione autenticata da notificarsi personalmente davanti al funzionario comunale competente.

Art. 45

Verso pagamento della tassa stabilita e previo atto di consenso reso davanti al funzionario competente, ovvero con dichiarazione autenticata nelle firme e notificata al Comune entro 180 giorni dal concessionario o, in mancanza, da tutti gli aventi diritto, il Comune può accordare il permesso di accogliere nella tomba salme di parenti entro il IV grado o affini entro il IV grado del concessionario e dei suoi ascendenti e discendenti.

Può altresì essere accordato dal Comune, su richiesta del concessionario o, in caso di inesistenza di quest'ultimo, di tutti gli aventi diritto, il permesso di accogliere nella tomba salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario o degli aventi diritto, particolari benemerienze da accertarsi mediante dichiarazione del richiedente sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. *

Quando risulti l'inesistenza del concessionario o di aventi diritto il Comune può acconsentire che nella tomba vengano accolte persone che potrebbero ottenere il consenso del concessionario o degli aventi diritto se in vita.

** Testo modificato dalla deliberazione consiliare n. 17 del 14 marzo 2005.*

Art. 46

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia non è trasmissibile a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte, e non può essere oggetto di ipoteca o di pegno.

Esso si devolve di sua natura ed in forza del relativo atto di concessione ai soli parenti indicati nei precedenti articoli.

Se però il concessionario non lasciasse discendenti legittimi il diritto di sepoltura potrà dallo stesso essere tramandato ad uno od anche a tutti i suoi fratelli consanguinei.

L'autorizzazione alla sepoltura nelle tombe è subordinata alla presentazione della documentazione atta a comprovare il relativo diritto.

Qualora sussista tra gli interessati dissidio circa il luogo di sepoltura di una salma, la salma stessa viene tumulata in via provvisoria nelle sepolture gratuite, in attesa della decisione eventualmente provocata dalle parti in sede giudiziaria.

Art. 47

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 48

In caso di rinuncia della concessione in un momento antecedente alla metà del termine previsto per la concessione stessa, il rinunciatario avrà diritto al rimborso del 50% del puro costo di tariffa pagata. Se la rinuncia avviene in un periodo di tempo tra la metà e i tre quarti del termine della concessione verrà rimborsato il 25% di tale importo. Qualora, per le tombe di famiglia, la rinuncia presentata prima dell'utilizzo della tomba e della posa del monumento sia stata fatta al fine di ottenere la concessione di una tomba di classe superiore, l'importo, a suo tempo corrisposto per la pura tariffa, andrà completamente diffalcato dalla tariffa relativa alla nuova concessione.

Art. 49

La decadenza della concessione può essere dichiarata:

- a) per grave inadempimento dell'obbligo di manutenzione ed abbandono delle sepolture, previa diffida da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, o in caso di loro irreperibilità, tramite avviso da affiggersi per 30 giorni all'Albo comunale;
- b) per inadempimento dell'obbligo di cui agli artt. 41 e 29 Il comma;
- c) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b) al concessionario o agli aventi diritto viene rimborsato il 50% del costo di tariffa, mentre il restante 50% è dovuto al Comune a titolo di penale e risarcimento danni.

Art. 50

In caso di cessazione per rinuncia o decadenza, il concessionario o gli aventi diritto cessati sono invitati a disporre il trasporto delle salme o resti eventualmente già depositi nella sepoltura, in altro luogo e, quando sia trascorso infruttuosamente il termine all'uopo assegnato, le salme o resti vengono esumati d'ufficio e inumati nelle fosse comuni.

Art. 51

La concessione può essere revocata per esigenze di interesse generale.

In tal caso viene assegnata altra sistemazione dello stesso tipo, a cura e spese del Comune e gli aventi diritto, ai quali viene data opportuna comunicazione, possono esprimere circa l'ubicazione della nuova sepoltura i loro eventuali desideri, dei quali è tenuto conto nei limiti del possibile.

Art. 52

Qualora il Cimitero dovesse essere soppresso, troverà applicazione l'art. 99 e segg. del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

Art. 53

Le competenze dovute per le concessioni d'ogni genere devono essere pagate per intero all'atto della concessione; è consentito il pagamento rateale soltanto agli impiegati e ai salariati comunali in pianta stabile ed in attività di servizio, verso autorizzazione rilasciata ai medesimi dal Municipio per il rimborso del prezzo mediante ritenute mensili da effettuarsi sullo stipendio e purché la tomba sia destinata a essi stessi o ai loro familiari.

CAPO III – MONUMENTI, LAPIDI E ISCRIZIONI

Art. 54

Per poter decorare le sepolture con monumenti, lapidi ed altri segni funebri fissi – fatta eccezione per quelli contemplati all'art. 57, per i quali è sufficiente indicare il numero del tipo sui due foglietti dell'iscrizione, prodotti per l'approvazione – i concessionari delle tombe o gli aventi diritto devono presentare al Comune regolare istanza, allegando i disegni delineati in triplice esemplare nel rapporto 1:10, dai quali risultino le dimensioni precise dei singoli elementi, le quote, la pianta e l'alzato.

In casi particolari possono essere richiesti disegni prospettici e dettagli.

La domanda per l'approvazione dei disegni deve contenere inoltre una dettagliata descrizione dell'opera progettata, specialmente per quanto concerne la qualità dei materiali, il loro collegamento, i recinti, i piastri ed ogni accessorio decorativo.

Quando ne sia il caso, può essere pure richiesta la produzione di una fotografia o di un modello delle parti figurative del progetto.

L'istanza ed i disegni presentati per l'approvazione devono essere firmati:

- a) dal concessionario o dagli aventi diritto di sepoltura, per conto dei quali l'opera viene eseguita;
- b) dall'autore del progetto;
- c) dall'esecutore dei lavori.

La progettazione dei monumenti, all'infuori di quelli corrispondenti ai tipi approvati per le sepolture comuni e decennali, è riservata agli ingegneri, architetti e scultori che abbiano assolto un istituto d'arte oppure un'accademia. Possono presentare e firmare progetti di modesti monumenti pure i maestri scalpellini che siano in possesso di una concessione industriale.

L'esecuzione delle targhetture ed altri accessori spetta agli scalpellini/ornatisti. *

L'esecuzione dei monumenti spetta agli scalpellini ornatisti che abbiano conseguito il diploma di operaio qualificato presso una scuola industriale o di tirocinio ed in possesso dell'autorizzazione del Comune di cui all'art. 81 del presente Regolamento.

Quando sia negata l'approvazione di un progetto, gli interessati possono presentare ricorso al Sindaco, il quale decide dopo aver sentito il parere della Commissione edilizia.

** Testo modificato dalla deliberazione consiliare n. 46 del 20.6.2005*

Art. 55

Tutti i monumenti, lapidi ecc. devono essere costruiti con materiali che ne garantiscano la stabilità e la durata.

Non sono ammessi monumenti, lapidi ecc. eseguiti in cemento, pietra artificiale, ferro o legno, nonché ornati in gesso o metallo pressato o dipinti a colla o simili.

Sui monumenti le iscrizioni devono essere di preferenza incise nella pietra del monumento stesso.

Art. 56

Perché monumenti, lapidi ecc. possono essere introdotti nel Cimitero, occorre che essi siano previamente riconosciuti corrispondenti all'ottenuta approvazione.

L'avvenuta ammissione non esclude la facoltà di farli rimuovere quando risulti che il loro collocamento sulle sepolture non corrisponde appieno alle condizioni del rilasciato permesso, oppure alle norme del presente Regolamento.

Art. 57

Sulle fosse comuni possono essere collocati esclusivamente cippi o lapidi monolitici, corrispondenti anche per altezza ai tipi approvati, con esclusione di qualsiasi recinto.

Non possono comunque venir poste lastre di copertura ricoprenti più dei due terzi della fossa.

Art. 58

Il collocamento di cippi, lapidi o monumenti sulle sepolture perpetue a sterro (senza cripta) e su quelle comuni è permesso solo dopo che sia trascorso il termine di sei mesi dall'inumazione della salma, quando si tratti di monoliti, in caso diverso il termine stesso è elevato a nove mesi.

Art. 59

Sulle tombe di famiglia a sterro (senza cripta) possono essere collocati soltanto monumenti facilmente smontabili, di piccola mole e di limitata altezza e con fondazioni tali da non ostacolare il lavoro di sterro necessario all'apertura della fossa.

Art. 60

Sulle tombe di famiglia con cripta ridotta e con boccaporta di sopra, è concessa solamente la posa di una pietra sepolcrale, di cui le dimensioni e la forma vengono fissate di volta in volta.

Art. 61

Le lapidi di chiusura dei colombari per sepolture individuali devono essere unicamente di pietra resistente e possono portare iscrizioni ed epigrafi, per le quali vanno osservate le norme dettate all'articolo 71.

Sono ammesse decorazioni in bronzo, nonché portafiori e portalampade in bronzo o di altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di cm. 15.

Art. 62

I monumenti e le pietre sepolcrali per le tombe di II, III e IV classe devono essere collocati entro il termine stabilito dall'articolo 41.

Nel frattempo, il fondo di sepoltura può essere recintato con banchina di pietra, ed è permesso il collocamento di un segno funerario provvisorio, consistente in una semplice lastra di pietra o di marmo, delle dimensioni massime di cm. 60 x 40.

I monumenti sulle tombe di II e III classe devono mantenere una distanza dai limiti del fondo di pertinenza di 15 cm., ai fianchi e sul retro tranne che per i monumenti a schienale che potranno essere accostati tra di loro nella parte postica.

Di regola i monumenti dovranno essere progettati col rispetto della visione tridimensionale; comunque cappella o monumenti consimili saranno consentiti solo se non adiacenti.

L'altezza dei monumenti non potrà superare i 3 metri nel caso di tombe con fondo da m. 1.60 x 2.40 e da m. 1.50 x 2.20, mentre non potrà superare i 2 metri nel caso di tombe con fondo da m. 1.50 x 1.50.

Per le tombe di IV classe le dimensioni in pianta del monumento variano a seconda delle dimensioni del fondo concesso.

Tra i fianchi del monumento ed il limite laterale del fondo concesso dovrà essere osservata una distanza di cm. 25.

I monumenti pertinenti a tombe realizzate con loculi sotterranei devono essere arretrati almeno di ml. 2.80 rispetto al fronte anteriore dell'area concessa.

Nel caso di costruzione di edicole funerarie con loculi fuori terra, dovrà essere osservata una distanza di ml. 0.90 tra il lato postico dell'edicola ed il fronte posteriore dell'area concessa, ed una distanza di ml. 4.00 tra la edicola stessa ed il limite anteriore dell'area concessa.

L'altezza massima consentita è di ml. 4.50, salvo casi di monumenti di particolare valore artistico, da valutare caso per caso.

Art. 63

E' vietato di chiudere o recintare le singole fosse perpetue con steccate di giunco o di legno, con ringhiere di ghisa, con reticolati; sono ammesse soltanto ringhiere basse, intonate al monumento.

Art. 64

Non è permesso il collocamento di sedili fissi o di inginocchiatoi dinanzi alle tombe.

In via di eccezione, quando non ostino esigenze di estetica, e previa approvazione da chiedersi di volta in volta all'Ufficio tecnico comunale, può essere concesso il collocamento di sedili o inginocchiatoi di pietra, di tipo approvato dall'Ufficio tecnico, soltanto entro il recinto delle singole tombe.

Art. 65

Le norme dell'articolo precedente valgono pure per il collocamento di vasi, portafiori e fanaletti, quando non facciano già parte integrante dei monumenti.

Tali oggetti potranno essere rimossi da chi presiede la custodia del Cimitero, senza obbligo alcuno di avvertimento, quando rechino troppo ingombro, non siano decorosi o rispondenti al carattere del luogo e rechino danno e deturpamento alle lapidi, alle coperture delle tombe, ecc.

Art. 66

E' permessa la posa di selciati sui viali e sui vialetti dinanzi alle tombe perpetue, purchè consistano di una sola lastra di pietra rettangolare, di cui il lato maggiore abbia dimensioni eguali a quelle della larghezza della tomba e l'altro lato le dimensioni di cm. 60.

Rimane in facoltà del Comune di allontanare i selciati anche definitivamente, quando lo richiedano lavori di sistemazione o ragioni di estetica e di sicurezza personale.

Art. 67

Sulla parte esterna dei loculi-ossari sono applicate, a cura ed a spese dei concessionari, targhette di tipo uniforme in marmo sulle quali far incidere in carattere unico il nome e la data della nascita e della morte della persona defunta, secondo la tipologia standard in uso nella struttura cimiteriale.*

** Testo modificato dalla deliberazione consiliare n. 46 del 20.6.2005*

Art. 68

I monumenti e le lapidi devono essere mantenuti sempre in buon stato di conservazione in ogni loro parte e non possono essere modificati o sostituiti, se non in esito a domanda dei concessionari o dei superstiti aventi diritto, i quali, per ottenere il permesso dell'Ufficio tecnico comunale, devono addurre i motivi della modificazione o della sostituzione.

Art. 69

Quando monumento o segni funebri in genere siano tanto deteriorati da riuscire indecorosi o siano in condizioni tali da poter recar danno alle sepolture circostanti o da presentare pericolo per la sicurezza delle persone, il Comune ingiunge ai concessionari o agli altri obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti; se gli obbligati non ottemperano all'ordine entro il termine fissato, il Comune può rimuovere i monumenti e i segni funebri in tutto o in parte.

Quando la famiglia del concessionario sia estinta o irreperibile, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione del monumento.

Art. 70

Non è permesso l'applicazione di oggetti e di ornamenti di materiale facilmente deteriorabili e non confacenti alla serietà del luogo.

Alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti deteriorati o comunque ritenuti indecorosi provvede il Comune.

Art.71

Nessuna iscrizione od epigrafe può essere posta, modificata e tolta nel Cimitero, senza che ne sia prima ottenuto il nullaosta dal Municipio (Reparto Cimiteri), al quale deve essere presentata all'uopo una copia della dicitura.

Le iscrizioni e le epigrafi non possono contenere allusioni e parole immorali o non convenienti, né espressioni offensive al sentimento nazionale, a persone e a culti.

I concessionari e gli aventi diritto di tombe di famiglia sono autorizzati, previo benessere del Sindaco, di ricordare sulle lapidi e monumenti i loro congiunti defunti anche se non sepolti nella stessa tomba, purchè dal contesto dell'iscrizione risulti che si tratta di semplice ricorso.

CAPO IV – COLTIVAZIONE DEI GIARDINETTI

Art. 72

Il Comune si riserva di provvedere direttamente, sia con personale proprio, sia mediante appalto – in ogni modo sempre in conformità a quanto dispongono le Leggi per la municipalizzazione dei servizi pubblici – al servizio relativo all'impianto e alla manutenzione dei giardinetti sulle sepolture gratuite e a pagamento.

Art. 73

Fino a nuova disposizione continueranno ad esercitare il servizio del giardinaggio soltanto coloro che ne abbiano ottenuto il regolare permesso.

Coll'assunzione diretta del servizio da parte del Comune scadranno i permessi concessi, senza che i giardinieri autorizzati possano pretendere alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

Art. 74

Per ottenere il permesso previsto dall'articolo precedente, coloro che intendono esercitare l'industria del giardiniere entro il recinto del Cimitero devono presentare domanda al Municipio, che può accordare il permesso soltanto a persone dell'arte che siano iscritte alla locale Camera di Commercio, verso pagamento del canone annuo.

Il permesso può essere revocato per un determinato tempo, oppure definitivamente, nel caso di contravvenzioni alle norme del presente Regolamento.

Art. 75

E' permessa l'ornamentazione delle sepolture con fiori, piante da fiori o fogliame, siepi, arbusti, non eccedenti in altezza i 70 cm.

Non sono ammesse piante di alto fusto.

Art. 76

Le sepolture comuni possono essere ornate con fiori o con piante soltanto dopo che da parte dell'amministrazione del Cimitero sia stata compiuta la recitazione delle fosse.

I lavori di giardinaggio eseguiti prima che sia stata compiuta la detta recitazione vengono distrutti, e non sono presi in considerazione gli eventuali reclami avanzati al riguardo.

Art. 77

I concessionari di sepolture possono eseguire i lavori di ornamentazione floreale da loro stessi oppure a mezzo di giardinieri alle proprie dipendenze o di loro fiducia, dopo aver ottenuto il regolare permesso dal caposervizio del Cimitero.

Art. 78

Le piante che abbiano radici o rami invadenti devono essere recisi ed al caso anche sradicati a cura e spese del concessionario o degli aventi diritto; in fallanza sarà provveduto dall'Amministrazione comunale a loro spese.

Art. 79

I fiori, le piante e gli arbusti coltivati sulle tombe e le piante carsiche ornamentali ("grotte") non possono essere asportati né ceduti allo spirare del termine di sepoltura, ma diventano proprietà del Comune e vengono adoperati per l'abbellimento del Cimitero.

Art. 80

E' vietato al personale comunale ed agli affossatori addetti alla necropoli di assumere, su richiesta di privati, l'esecuzione di qualsiasi lavoro di ornamentazione o di manutenzione delle sepolture.

CAPO V NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA SCALPELLINO

ENTRO IL RECINTO DEL CIMITERO

Art. 81

Gli esercenti scalpellini autorizzati dal Comune ad eseguire lavori relativi alla loro professione entro il recinto del Cimitero devono essere muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Municipio per l'anno solare, che deve venir esibita ad ogni richiesta degli organi di sorveglianza.

Per ogni esercizio viene rilasciata una sola tessera.

Art. 82

Gli operai dipendenti sono ammessi a lavorare nel Cimitero soltanto dopo che i rispettivi datori di lavoro abbiano provveduto a ritirare dal caposervizio l'apposito permesso; questo deve essere restituito dopo che il lavoro sia stato eseguito o quando sia scaduto il termine per il quale è stato rilasciato.

Art. 83

L'asporto di singoli pezzi di monumenti o di monumenti completi per lavori di riparazione o di pulitura, come pure l'esecuzione sul posto di lavori di riparazione, pulitura, incisioni, epigrafi ecc., sono ammessi soltanto verso esibizione di un consenso firmato dal concessionario della sepoltura o dal rappresentante indicato dagli aventi diritto e dopo ottenuto il permesso dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 84

L'asporto fuori dell'area cimiteriale per altri motivi può venir effettuato solo col permesso rilasciato dalla Sezione Cimiteri; tale permesso non è necessario qualora trattasi di smontaggio ed asporto del monumento per consentire una sepoltura nei fondi a sterro. In tal caso il monumento dovrà venir ripristinato entro sei mesi dall'avvenuta sepoltura.

Art. 85

Per il controllo degli asporti indicati agli artt. 83 e 84, il caposervizio del Cimitero controfirma il documento che autorizza l'asporto, aggiungendovi l'indicazione del tipo di lapide o monumento e del numero dei pezzi.

Art. 86

L'accesso degli automezzi al Cimitero è autorizzato dal Caposervizio, il quale può vietarlo qualora le condizioni del terreno non lo consentano.

Gli automezzi possono rimanere entro il recinto soltanto per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e non possono essere abbandonati sui viali.

Eventuali danni prodotti alle piantagioni, alle cordonate e a quanto altro di proprietà del Comune dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura di chi li ha causati.

Art. 87

I monumenti nuovi che vengono introdotti nel Cimitero devono essere accompagnati, oltre che dal personale di cui all'art. 82, dai disegni visti ed approvati dall'Ufficio tecnico comunale e dalla prova dell'avvenuto pagamento delle tasse prescritte.

Il disegno non è richiesto per i monumenti corrispondenti ai tipi approvati.

Quando manchi uno solo dei menzionati requisiti, il monumento non viene ammesso nel recinto.

Art. 88

Lapidi e monumenti con iscrizioni errate o comunque non corrispondenti alla dicitura approvata sono respinti.

Art. 89

L'orario per l'introduzione dei monumenti da parte degli autorizzati entro il recinto è uguale a quello stabilito per gli operai del Comune.

L'orario, invece, per la lavorazione in sito, è esteso sino alla chiusura del Camposanto.

Art. 90

L'introduzione, il collocamento e l'asporto di lapidi per le fosse comuni e per quelle a termine possono venir effettuati soltanto nei giorni di mercoledì e giovedì; i monumenti delle sepolture perpetue possono essere introdotti ed asportati tutti i giorni della settimana esclusi il sabato, la domenica e le feste intermedie riconosciute.

Non sono ammessi i trasporti e la posa in opera di lapidi e monumenti entro il recinto del Cimitero nei giorni dal 25 ottobre al 5 novembre.

Art. 91

Nel recinto del Cimitero e nel piazzale antistante è vietato contrattare offerte di lavoro, e quanto meno molestare i frequentatori al medesimo scopo. Tale disposizione si estende agli esercenti scalpellini, ai giardinieri incaricati della manutenzione dei giardinetti privati, ai loro dipendenti e, in generale, a tutto il personale interno del Cimitero.

Delle contravvenzioni a tale divieto sono in ogni caso responsabili i datori di lavoro; esse sono punite ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, e al caso con la revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione a eseguire lavori nel Cimitero.

Art. 92

I materiali sono ammessi nel recinto soltanto quando siano già portati a completa lavorazione. I cantieri di lavoro sono, quindi, vietati nel Cimitero e sul luogo possono effettuarsi soltanto tagli per le connettiture delle pietre e quanto altro sia tecnicamente riconosciuto necessario eseguire sul posto.

E' fatta pure eccezione per le iscrizioni da incidere sulle lapidi o sui monumenti già in opera.

Art. 93

I materiali possono essere trasportati entro i campi di sepoltura soltanto su piccoli carri a cerchioni larghi, in modo da non arrecare guasti ai viali, ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni ed ai monumenti.

Gli esercenti scalpelli sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sia alla proprietà comunale, sia a quelle private.

La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dal collocamento di lapidi o di monumenti devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura di chi eseguisce il lavoro e possono essere depositati entro il recinto, nei siti e con i modi indicati dal caposervizio, soltanto quando il medesimo lo ritenga opportuno.

CAPO VI – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GIARDINAGGIO

ENTRO IL RECINTO DEL CIMITERO

Art. 94

Alle persone dell'arte, autorizzate all'esecuzione dei lavori di giardinaggio, viene rilasciata dal Municipio una tessera di riconoscimento.

Indipendentemente dal permesso concesso, la tessera deve essere rinnovata ogni anno entro la prima settimana di gennaio, previo pagamento del canone annuo stabilito all'art. 74.

Art. 95

I giardinieri autorizzati hanno l'obbligo di portare al braccio una fascia con la scritta "giardiniere" e con il numero progressivo della tessera di riconoscimento, se lavorano per conto proprio, oppure con l'indicazione della ditta alle cui dipendenze lavorano.

Devono essere muniti della tessera di riconoscimento e presentarla ad ogni richiesta del personale di servizio del Cimitero.

Ogni giardiniere deve dimostrare di essere in possesso dei necessari attrezzi di lavoro e dei mezzi di trasporto; essi devono, infine, vestire in modo decente.

Art. 96

La sorveglianza sui giardinieri e sulla loro opera incombe al caposervizio ed agli organi di vigilanza del Cimitero, i quali sono specialmente incaricati di accertare che materiali, terra, piante, fiori, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori assunti dai giardinieri, siano in effetti introdotti nel Cimitero.

Art. 97

E' concessa l'introduzione nel Cimitero di carriuole, botti di inaffiamento ed attrezzi del mestiere, purchè siano in buono stato e non vengano lasciati incustoditi sul posto di lavoro.

Il transito dei veicoli è regolato dal caposervizio.

Art. 98

Nell'impianto di fiori e di arbusti i giardinieri devono evitare che il cespo ed i rami ingombrino le fosse contigue. Le piante che recano danno ai monumenti vicini o li nascondano vengono senz'altro recise senza alcun avviso.

Art. 99

I giardinieri privati non possono consumare i pasti entro il recinto del Cimitero.

Art. 100

I fiori avvizziti, i rifiuti dei giardinetti ed i residui di terriccio devono essere trasportati, a lavoro compiuto, nei siti indicati dal funzionario tecnico del Cimitero, e non devono essere mai scaricati sui viali, sui giardini o sui campi di sepoltura.

Art. 101

Nelle domeniche, nel giorno della commemorazione dei defunti e nei pomeriggi delle feste intermedie, è proibito ai giardinieri di eseguire lavori nel recinto.

Art. 102

E' in facoltà del funzionario tecnico del Cimitero di prendere eguale disposizione in ricorrenze speciali, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e così pure di accordare il permesso per tali lavori nei giorni accennati, quando ne sia provata l'urgenza o la particolare eccezione.

Art. 103

E' vietato ai giardinieri di assumere lavori estranei alla loro arte, quali sono la lavatura e la lucidatura dei monumenti, la verniciatura di epigrafi o di opere metalliche, la provvista di lapidi, cancellate ecc., fatta eccezione per il raddrizzamento delle lapidi e dei segni funerari.

Art. 104

Il Comune ha facoltà di fissare una tariffa dei compensi per lavori di giardinaggio eseguiti nel Cimitero per conto dei privati.

Art. 105

I giardinieri che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 14 ed in caso di recidiva è revocato, temporaneamente o definitivamente, il permesso loro concesso a norma dell'art. 73.

CAPO VII – PERSONALE DI SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 106

Tutto il personale di servizio del Cimitero deve essere assoggettato alla vaccinazione antivaolosa ed antitetanica all'atto della sua assunzione in servizio; la rivaccinazione viene effettuata di regola ogni 5 anni ed anche prima, quanto L'Ufficiale Sanitario lo ritenga.

Il medesimo personale è obbligato a subire l'immunizzazione contro determinate malattie infettive, a seconda del giudizio e delle prescrizioni dell'ufficiale Sanitario.

L'Ufficio d'Igiene deve tenere regolare evidenza delle vaccinazioni e delle eventuali immunizzazioni.

Art. 107

CAPOSERVIZIO: Il caposervizio del Cimitero, il quale ha la qualifica di perito tecnico, deve eseguire gli ordini avuti dall'ingegnere preposto ai cimiteri e non può agire di propria iniziativa che in casi urgenti: quando debba prendere disposizioni immediate, ha l'obbligo di fare regolare e tempestivo rapporto all'ingegnere stesso dei motivi e delle misure prese.

Lo assistono e sono a lui soggetti:

- a) Vicario (uno);
- b) santese (uno);
- c) assistente tecnico (uno);
- d) impiegati (adeguato numero);
- e) capo-operaio (uno);
- f) capo-squadra affossatori (uno);
- g) maestro scalpellino;
- h) custode della cappella mortuaria (uno);
- i) portiere (uno);
- j) operai (affossatori, giardinieri, scalpellini, ecc.) (numero adeguato).

Art. 108

Il caposervizio non può far inumare o tumulare le salme se non sono accompagnate da rispettivo permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile e – se si tratta di salma o di resti provenienti da altri comuni o dall'estero – se non sono accompagnate dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale Sanitario locale.

Non permette che salme o resti destinati al trasporto fuori dal Comune di Trieste siano fatti uscire da Cimitero senza l'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario.

Fa depositare nella camera mortuaria salme giunte senza i citati permessi e ne dà immediata relazione al Reparto cimiteri, attendendo istruzioni.

Art. 109

All'arrivo delle salme al Cimitero - anche quando esso avvenga fuori orario - presenza o si fa sostituire dall'assistente tecnico o da uno degli impiegati per ritirare i permessi di seppellimento, sui quali devono essere tosto annotati il progressivo di registrazione, la data e l'ora del seppellimento, il numero del campo e della fila ed eventualmente quello della tomba.

Egli provvede che su ciascun feretro venga applicata la targhetta metallica portante il millesimo ed il numero corrispondente a quello progressivo di registrazione e dispone per il trasporto delle salme alle sepolture destinate.

Art. 110

Non può procedere ad esumazioni o estumulazioni né a trasporti di feretri senza un ordine scritto della sezione cimiteri o delle Autorità giudiziarie, ed in caso di esumazioni straordinarie si attiene alle disposizioni che di volta in volta sono impartite dall'Ufficiale Sanitario o dal Sanitario da lui incaricato e a quelle contenute nel Regolamento locale d'igiene (Polizia Mortuaria).

Art. 111

Ha il dovere di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e in quello del Cimitero; di vigilare e di far vigilare dai suoi dipendenti acchè non vengano introdotti nel Cimitero oggetti estranei al servizio, monumenti, lapidi, e segni funerari senza regolare autorizzazione, di permettere il loro collocamento solo dopo aver accertato che siano state pagate le tasse prescritte.

Art. 112

E' in obbligo di provvedere acchè giornalmente vengano sterrate fosse sufficienti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo e siano tempestivamente aperte le tombe indicategli dal Reparto Cimiteri.

Art. 113

Ha la cura che siano rimessi a posto i monumenti dovuti levare per esumazioni o inumazioni in fondi perpetui a sterro.

Art. 114

Deve presentarsi a fornire tutte le indicazioni e le notizie che dai visitatori del Cimitero gli vengono chieste riguardo ai loro defunti e deve invitare i richiedenti a rivolgersi al Reparto Cimiteri per le informazioni relative alle concessioni di sepolture, diritti di sepoltura, ecc.

Art. 115

CAPO OPERAIO: Il capo operaio ha l'obbligo di sorvegliare:

- a) che il personale osservi le disposizioni ed esegua gli ordini impartiti dal Caposervizio;
- b) che gli affossatori compiano lo scavo giornaliero delle fosse ed il lavoro di sterro necessario all'apertura delle tombe;
- c) che tutti lavori relativi alla pulizia del Cimitero e all'asporto e all'incenerimento dei rifiuti vengano eseguiti con la massima cura e sollecitudine;
- d) che dai maestri scalpellini e dai loro dipendenti, dai giardinieri che eseguono lavori per conto di privati e dal personale dipendente dalle imprese appaltatrici di lavori vengano osservate scrupolosamente le prescrizioni del Regolamento per il Cimitero;
- e) che nessuna persona non appartenente al personale di servizio eseguisca lavori entro il recinto del Cimitero senza il permesso del Caposervizio.

Art. 116

Vigila accchè nessun oggetto o monumento venga asportato senza regolare permesso, accchè non vengano danneggiate lapidi, iscrizioni e quanto altro di pertinenza del Cimitero.

Cura che nel calare i feretri nelle fosse si proceda con cautela e con rispetto, che in nessun caso i feretri siano scoperchiati, che le fosse vengano tosto coperte di terra e che siano tosto chiuse le boccaporte delle tombe.

Art. 117

Deve tenere verso il pubblico un comportamento irreprensibile sotto ogni rapporto e vigilare perché, tanto dai visitatori, quanto dagli operai, sia mantenuto un contegno quale si addice all'austerità del sacro recinto.

Art. 118

AFFOSSATORI: Devono indossare durante il servizio la divisa o gli indumenti di lavoro forniti dal Comune.

In caso di necessità devono prestarsi anche oltre l'orario normale e a tutti i lavori attinenti al Cimitero.

Art. 119

E' compito degli affossatori:

- a) lo scarico, il trasporto, l'inumazione e la tumulazione dei feretri, le esumazioni e il servizio durante le autopsie;
- b) la pulizia dei viali e dei campi di sepoltura, il taglio annuale degli alberi, la falciatura dell'erba, la cura delle piantagioni comunali e dei giardinetti privati la cui manutenzione incombe al Comune;
- c) di approntare il terreno per le nuove sepolture e di colmare le fosse;
- d) di eseguire lo sterro necessario all'apertura delle tombe ed al dissotterramento delle salme in caso di esumazione;
- e) di espurgare i canali.

Art. 120

Nel trasporto e nel seppellimento dei feretri essi devono mantenere un contegno corretto, procedere col rispetto dovuto e comparire puliti.

Art. 121

CUSTODE DELLA CAPPELLA MORTUARIA: Attende alla pulizia dei vari locali componenti la Cappella e le salette espositive e provvede alla loro ventilazione e disinfezione con i mezzi e nel modo ordinatogli dal Caposervizio.

Egli presta assistenza ai medici nelle autopsie.

Art. 122

Deve essere presente sempre alla consegna dei cadaveri destinati alla sepoltura e non può sotto nessun pretesto abbandonare la sorveglianza degli ambienti a lui affidati, senza il permesso del Caposervizio, che provvede a sostituirlo durante l'assenza.

Durante il giorno deve visitare di tratto in tratto le salme in osservazione e non può coricarsi prima di averle attentamente osservate; al più piccolo rumore od al suono dei campanelli di allarme, deve immediatamente accorrere per verificarne la causa e prestare gli eventuali soccorsi.

Deve disporre che durante il tempo in cui nella camera mortuaria vi sono dei cadaveri la porta sia sempre chiusa, in modo però che possa essere con tutta facilità aperta dall'interno e tenere la camera stessa costantemente rischiarata e convenientemente riscaldata d'inverno.

Art. 123

Vieta assolutamente l'accesso alla camera qualora nella stessa giaccia persona morta per malattia infettiva, a tutte le persone che non vi debbano entrare per ragioni di servizio e sorveglianza accchè le stesse, dopo essere venute a contatto con tali cadaveri, procedano alla loro uscita alla disinfezione, cui egli stesso è obbligato.

Art. 124

Quando un cadavere presenta segni di iniziata decomposizione prima che sia avvenuto il seppellimento, deve tosto avvertire il Caposervizio per le ulteriori disposizioni.

Art. 125

E' severamente vietato a chiunque rimuovere oggetti pertinenti ai defunti o deposti nel feretro.

Art. 126

PORTIERE: All'ora dell'apertura del Cimitero deve trovarsi al cancello destinato all'accesso dei carri funebri e non deve abbandonare il suo posto durante tutto il tempo in cui rimane aperto il Cimitero.

All'arrivo di ogni salma deve avvisare il Caposervizio o chi ne fa le veci.

Sorveglia che dal cancello non venga introdotta o asportata alcuna cosa senza speciale permesso del Caposervizio.

Art. 127

VICARIO: Il vicario della necropoli ha la qualifica d'impiegato comunale e come tale dipende dal Municipio, quale sacerdote dipende dal proprio Ordinario.

A lui è affidato il servizio ecclesiastico del Cimitero.

In caso di sua assenza ha l'obbligo di farsi sostituire da altro sacerdote e di provvedere affinché il servizio non resti minimamente sospeso.

Ha la consegna, in base ad inventario di tutti gli arredi sacri e dei mobili, tanto delle Cappelle quanto della sua stanza di ufficio.

Riceve le salme all'arrivo al Cimitero ed impartisce loro la benedizione rituale all'atto del seppellimento, quando non siano accompagnate da altro sacerdote.

Art. 128

SANTESE: Il santese è soggetto al vicario della necropoli; ha la qualifica di operaio.

Egli assiste il vicario ed eventualmente altri sacerdoti nella celebrazione della messa e nelle altre funzioni che abbiano luogo nella Cappella, come pure all'atto di ogni seppellimento di salme.

Ha in custodia i sacri arredi e vieta che sia asportato alcun oggetto senza il permesso del Vicario.

E' suo compito provvedere alla pulizia delle Cappelle, degli altari, di tutto quanto vi si trova, nonché della stanza d'ufficio del Vicario.

Non può in nessun caso assentarsi dal servizio senza il permesso del Vicario.

CAPO VIII – PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 129

Tutti gli operai ed il personale dipendente delle imprese private appaltatrici di servizi e lavori nel Cimitero devono essere notificati all'Ufficio tecnico comunale che rilascia loro una tessera di riconoscimento nominativa e non cedibile.

Art. 130

Le imprese appaltatrici devono attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento e alle altre disposizioni eventualmente emanate dal Sindaco, nonché a quelle contenute nei rispettivi capitolati di appalto.

Il funzionario tecnico del Cimitero ha la facoltà di dar ordini anche agli operai delle imprese appaltatrici, in casi di assoluta urgenza e quando non sia possibile rivolgersi immediatamente al rappresentante delle imprese.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 131

Fino a quando nel Cimitero esistano sepolture decennali a sterro, i monumenti e le lapidi da apporre alle stesse devono essere di limitata altezza, preferibilmente monolitici e corrispondenti ai tipi indicati dall'Ufficio tecnico comunale per le sepolture delle fosse comuni; sono però anche ammessi monumenti di tipo diverso, in quanto vengono approvati con le norme previste dall'art. 54.

Art. 132

Gli attuali concessionari di tombe che non abbiano ancora provveduto a farvi apporre un monumento corrispondente all'importanza dell'ubicazione delle tombe stesse, saranno tosto invitati a far progettare e collocare il monumento entro il termine di uno anno.

Trascorso inutilmente tale termine essi saranno dichiarati decaduti dalla concessione e saranno invitati a voler disporre il trasporto in altra sepoltura delle salme eventualmente deposte nelle tombe.

Se dopo tre mesi non avranno effettuato il trasporto, le salme saranno esumate d'ufficio e collocate nelle sepolture comuni o in altra sepoltura a pagamento eventualmente richiesta dai congiunti.

Del prezzo pagato per la concessione della tomba sarà restituito al concessionario il 50%, con deduzione delle spese effettuate per la nuova sistemazione delle salme.

PARTE SECONDA

Cimiteri suburbani e rurali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 133

I cimiteri suburbani di Servola , Barcola, Cattinara, ex Militare di via della Pace e quelli rurali di Villa Opicina, Prosecco, Contovello, S.Croce, Trebiciano e Basovizza sono comunali e per essi valgono – in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono – le norme di carattere generale contenute nella prima parte del presente Regolamento.

Qualora il limite di capienza del Camposanto fosse superato, le salme verranno sepolte nel Cimitero principale di S. Anna.

Art. 134

Nei cimiteri suburbani e rurali possono essere sepolte soltanto le salme di persone abitanti nelle rispettive località, e sulla base di attestazione anagrafica di detto requisito.

“Previa verifica della disponibilità, possono essere accolte nei cimiteri suburbani e rurali le spoglie di persone che per dichiarate ragioni collegate all’assistenza socio-sanitaria hanno trasferito in altro comune o località la propria residenza”.

Art. 135

La sorveglianza, la pulizia ed i lavori relativi alla polizia mortuaria, eccettuate le esumazioni straordinarie di salme, sono affidati ad un custode assunto dal Comune.

Art. 136

Tanto nei cimiteri quanto nei loro pressi sono proibiti l'accattonaggio, sotto qualunque forma e la vendita non autorizzata di qualsiasi oggetto.

E' fatto inoltre divieto a chiunque, persona, ente o società di importunare i visitatori con offerte di lavoro.

Art. 137

Nel recinto dei cimiteri non si fuma, né si conducono cani; è vietato ogni schiamazzo ed i visitatori sono tenuti ad osservare un contegno corretto.

Art. 138

Chi intende decorare sepolture a concessione perpetua con monumenti, lapidi, ecc. o eseguire in genere lavori di abbellimento alle tombe deve ottenere il permesso dall'Ufficio tecnico comunale e dare la prova di aver ricevuto l'incarico dall'avente diritto. Il permesso deve essere esibito al custode e i lavori devono essere eseguiti nelle ore in cui i cimiteri sono aperti al pubblico.

Art. 139

Chi assume la manutenzione dei giardinetti sulle tombe è tenuto a far vedere al custode i materiali, la ghiaia, le piante, i fiori ecc. a ciò necessari, affinché questi possa accertare che gli oggetti vengano effettivamente introdotti nel Cimitero.

Art. 140

Ogni oggetto da asportarsi dai Cimiteri deve essere previamente esibito al custode, il quale permette l'asporto soltanto dopo che gli sia stato esibito il permesso rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che l'oggetto può essere allontanato e che la persona che intende eseguire l'asporto vi è stata autorizzata.

Art. 141

Quando i monumenti o segni funerari in genere siano inclinati o deteriorati in modo da riuscire indecorosi o siano in condizioni tali da poter recar danno alle sepolture circostanti o da presentare pericolo per la sicurezza delle persone, il Comune ingiunge ai concessionari o gli altri obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti; se gli obbligati non ottemperano all'ordine entro il termine fissato, il Comune può rimuovere i monumenti o segni funebri in tutto o in parte.

Quando la famiglia del concessionario sia estinta o irreperibile, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione del monumento.

Art. 142

Le iscrizioni e le epigrafi non possono contenere allusioni o parole non convenienti, né espressioni offensive a persone, a corpi morali, a culti o notoriamente false.

Art. 143

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento o per guasti o sfregi arrecati volontariamente nei Cimiteri, quando non costituiscano reati previsti dal Codice penale, vengano definite ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 23 maggio 1924, n: 867 e dell'art. 226 e segg. della Legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148).

CAPO II - SEPOLTURE

Art. 144

Le sepolture si distinguono in gratuite e a pagamento.

Art. 145

All'atto del seppellimento viene fissata su ogni feretro una targhetta di materiale non deteriorabile, portante il millesimo ed il numero progressivo corrispondente a quello di registrazione.

Art. 146

E' data sepoltura gratuita, in campi comuni divisi a file e fosse numerate in ordine progressivo, a tutte le salme per le quali non sia stata provveduta una sepoltura a pagamento.

Art. 147

Di regola i campi comuni sono apprestati a nuove sepolture dopo decorso il decennio di seppellimento ed in caso di eccezionale mortalità anche prima, sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

Art. 148

Ad ogni rinnovazione delle sepolture, le relative lapidi e gli altri segni funerari esistenti possono venir ritirati dagli aventi diritto, che siano in grado di legittimare il proprio titolo al possesso, entro un termine fisso che viene notificato di volta in volta. Trascorso il termine stabilito, i segni funerari non possono più essere ritirati e rimangono a libera disposizione del Comune.

Art. 149

Le sepolture a pagamento si distinguono in sepolture decennali a sterro e tombe.

Art. 150

Le sepolture decennali a sterro vengono concesse per l'inumazione di una sola salma e verso pagamento di un canone stabilito. Esse sono situate in posti distinti previamente destinati dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 151

Le tombe consistono in porzioni di fondo per la tumulazione di due o più salme. Le relative concessioni, rilasciate dopo la entrata in vigore del presente Regolamento, hanno durata di 99 anni, salvo rinnovo. Le tombe sono situate lungo il muro di cinta dei rispettivi cimiteri oppure in posti distinti, previamente destinati dall'Ufficio tecnico comunale.

Esse si distinguono:

- a) tombe a sterro, ove possono essere tumulate contemporaneamente soltanto 2 salme affiancate. E' consentita la tumulazione di più salme soltanto dopo trascorso il decennio di giacenza dell'ultima sepoltura e dopo che siano stati esumati e raccolti, in casse separate, i resti ivi sepolti.
- b) tombe con cripta sotterranea di misura normale per più salme o di misura ridotta per 4 salme.

Art. 152

Le costruzioni delle opere murarie sotterranee delle tombe di famiglia vengono eseguite dal Comune, a mezzo dell'Ufficio tecnico comunale; la spesa per l'esecuzione di tali opere incombe ai concessionari delle tombe oppure ai superstiti aventi in esse diritto di sepoltura.

Il Comune potrà tuttavia autorizzare l'esecuzione direttamente da parte del concessionario, di tali opere, come previsto dall'art. 39.

Art. 153

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione perpetua di una tomba valgono le norme contenute negli articoli dal 42 al 52 del Regolamento per il Cimitero di S. Anna.

CAPO III – ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER I CUSTODI

Art. 154

I custodi dei cimiteri sono tenuti a conoscere esattamente le disposizioni contenute nel presente Regolamento e ad osservarle scrupolosamente.

Per tutte le mansioni inerenti al loro servizio dipendono dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 155

Devono trovarsi nel recinto del Cimitero durante tutto il tempo in cui esso è aperto al pubblico ed esercitarvi la necessaria vigilanza lacchè siano rispettate le disposizioni di ordine previste dal Regolamento.

Art. 156

Provvedono all'escavo delle fosse, alle inumazioni ed alle esumazioni ordinarie, con le modalità prescritte.

In via transitoria, per i custodi assunti con rapporto precario, lo scavo delle fosse comuni è compensato dall'Amministrazione comunale; tutti gli altri escavi, invece, vengono compensati direttamente dai congiunti del defunto.

Art. 157

Non devono inumare alcun cadavere senza il permesso di seppellimento rilasciati dall'Ufficio di Stato civile.

Provvedono lacchè sopra ogni feretro venga applicata la targhetta di cui all'art. 146. Nel caso di seppellimento di persone morte per contagio si attengono alle particolari istruzioni dettate dall'Ufficio Sanitario.

Devono curare che nelle sepolture, sia nei campi comuni, sia nei fondi a termine, venga rigorosamente mantenuto l'ordine progressivo.

Art. 158

Provvedono alle esumazioni ordinarie (resti mortali dopo trascorso il prescritto decennio di giacenza) a norma delle vigenti disposizioni.

Non possono dar corso ad esumazioni straordinarie di salme, le quali vengono eseguite dal personale del Cimitero di S. Anna.

Art. 159

Provvedono a rimettere mensilmente alla Sezione Cimiteri i documenti relativi alle inumazioni eseguite, alla Sezione stessa incombe l'obbligo della registrazione generale delle sepolture.

Art. 160

Devono controllare che le iscrizioni incise nei segni funerari corrispondano al permesso rilasciato dalla Sezione Cimiteri.

Art. 161

Vigilano lacchè le singole sepolture vengano recintate nei modi indicati dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 162

Ogni qualvolta si verificano inconvenienti, ne avanzano rapporto al Reparto Cimiteri.

Art. 163

In base alle disposizioni che vengono date dalla Sezione Cimiteri provvedono alla custodia ed all'evidenza delle lapidi levate dalle sepolture scadute quando le stesse debbano essere riposte in opera, ed alla loro consegna, previa conferma di ricevimento, agli aventi diritto. In caso contrario le lapidi dovranno essere ritirate ed asportate a cura dei superstiti entro un mese.

Art. 164

Ai custodi incombe di curare scrupolosamente la pulizia dei Cimiteri (compreso il taglio dell'erba) e di provvedere alla manutenzione delle piantagioni comunali ed a quelle dei viali col materiale che all'uopo viene loro fornito dalla Sezione Cimiteri, su richiesta del custode stesso.

Art. 165

Provvedono, infine, alla pulizia ed al buon ordine delle camere mortuarie ed alla loro manutenzione ordinaria, con materiali forniti dal Comune su richiesta degli stessi.

Art. 166

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale avrà ottenuto la prescritta approvazione.

Con il medesimo giorno si intenderanno abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o deliberazioni municipali, che siano in contrasto con le norme presenti.

INDICE ALFABETICO

	Articoli
Accesso al Cimitero di persone, carri, vetture, automobili, ecc.	5-6
Affossatori – mansioni	118-120
Ammissione e collocamento monumenti e lapidi	56
Asporto materiali residuati	93
Asporto monumenti o lapidi	24, 83-85
Asporto di oggetti dal Cimitero	13, 93
Atti di designazione per la trattazione col	
Comune sul diritto di sepoltura	42
Attrezzi di lavoro dei giardinieri autorizzati	95, 97
Autopsie cadaveriche	121
Autorizzazione di eseguire lavori di giardinaggio	74, 94
Camera mortuaria	121-125
Canti funebri entro il sacro recinto	12
Capo operaio- mansioni	115-117
Caposervizio- mansioni	107-114
Cappella mortuaria	121-125
Carri per il trasporto dei monumenti	93
Cimiteri suburbani e rurali	133-165
Cippi e lapidi per le fosse comuni	57
Collocamento monumenti	132
Collocamento lapidi, cippi e monumenti sulle sepulture a sterro	58
Collocamento di monumenti – termine concesso	41, 62
Collocamento monumenti per fosse decennali a sterro	131
Collocamento di sedili fissi e inginocchiatoi dinanzi alle tombe	64
Collocamento di selciati dinanzi alle tombe	66
Collocamento di vasi, portafiori e fanaletti dinanzi alle tombe	65
Colombari trentennali	30
Competenze per concessioni di sepolture – pagamento	53
Concessioni di tombe	41
Conservazione e manutenzione di monumenti	68-69
Conservazione delle sepolture a pagamento	40
Contegno sconveniente entro il sacro recinto – Sanzioni	7
Contravvenzioni	14
Costruzioni cripte e opere murarie sotterranee	39
Cripte: ossari decennali e venticinquennali	32
Cripta per sepolture provvisorie	19
Custode della cappella mortuaria – mansioni	121-125
Custodi dei cimiteri suburbani e rurali – mansioni	154-165
Danneggiamenti	14, 116

Decorazione delle sepolture con monumenti, lapidi, ecc.	54
Depositi oggetti funebri entro il cimitero	8
Deposizione nelle tombe perpetue di salme di parenti ed affini non aventi in quelle diritto di sepoltura	45
Designazione di persone per la trattazione col Comune sul diritto di sepoltura	42
Destinazione di tombe di famiglie estinte	40
Diritti di sepolcro – fuori commercio	16
Diritti di sepoltura nelle tombe	42
Disposizioni per i cimiteri suburbani e rurali	133-165
Disposizioni transitorie	131-132
Domande per l'approvazione di progetti di monumenti e lapidi	54
Epigrafi ed iscrizioni	71
Esecuzione dei lavori da scalpellino	81-93
Esclusione dal diritto di sepoltura nelle tombe	44
Estinzione di famiglie concessionarie di tombe	40
Esumazioni – permessi	110
Esumazioni di salme dai loculi e dai colombari	31
Feretri per tumulazioni nella cripta provvisoria	19
Feretri per tumulazioni nei colombari	31
Fiori avvizziti – divieto di gettarli nei viali	8
Fondi decennali a sterro	29
Fosse comuni – sterro	112
Fotografie di monumenti	9
Fotografie sui monumenti – divieto di applicazione	70
Fumare entro il sacro recinto – divieto	7
Ghirlande e fiori appassiti – allontanamento e incenerimento	8
Giacenza di salme nella cripta provvisoria – termine	20
Giardinetti nelle sepolture – coltivazione	72-80
Giardinieri autorizzati	73-74
Informazioni servizio	114
Inginocchiatoi e sedili fissi dinanzi alle tombe	64
Intestazione delle tombe	43
Introduzione e collocamento di lapidi e monumenti	86-90, 92
Iscrizioni ed epigrafi	71
Istruzioni di servizio per i custodi dei cimiteri suburbani e rurali	154-165
Lapidi e cippi per le fosse comuni	57-58
Lapidi di chiusura dei colombari	61
Lapidi e monumenti – asporto	24
Lapidi e monumenti – introduzione e collocamento	86-88
Loculi decennali per sepolture individuali	30
Loculi – ossari decennali o venticinquennali	32

Manutenzione: cripte, opere murarie	39
Manutenzione tombe di I classe	40
Materiali adoperati dai giardinieri autorizzati	96
Materiali residuati – asporto	93-100
Modalità concessione tombe	41
Monumenti – collocamento	132
Monumenti deteriorati o indecorosi - riparazione e rimozione	69
Monumenti e lapidi – approvazione progetti	54
Monumenti e lapidi – asporto	24
Monumenti e lapidi – introduzione e collocamento	86-90, 92
Monumenti e lapidi per le sepolture a sterro	59
Monumenti – manutenzione e conservazione	68-69
Monumenti – materiali di costruzione	55
Monumenti per fosse decennali a sterro	131
Numerazione feretri	18
Numerazione tombe	18
Obblighi dei giardinieri autorizzati	95
Obblighi degli scalpellini autorizzati	81
Offerte di lavoro – divieto di importunare i visitatori	10, 91
Oggetti deteriorabili – divieto di collocarli sulle sepolture	8, 70
Opposizioni al diritto di sepoltura nelle tombe	49
Orario per i giardinieri autorizzati	99, 101, 102
Orario per gli scalpellini autorizzati	89
Orario per i trasporti funebri	3
Orario per i visitatori del Cimitero	4
Organico del personale	2
Ornamentazione floreale delle sepolture	75-80, 98
Osservazione dei cadaveri	121-122
Pagamento delle competenze per concessioni di sepolture	53
Permessi di collocamento di monumenti e lapidi	56
Permesso di esercitare l'industria del giardiniere	74, 94
Permessi di seppellimento	108-109
Personale di servizio	106-107
Personale delle imprese appaltatrici	129-130
Personale del Cimitero – organico	2
Piante e fiori – asporto	79
Piante e fiori – ornamentazione delle sepolture	75-80, 98
Piante sepolcrali per tombe con cripta ridotta	60
Portatori e affossatori	118-120
Progetti di monumenti – approvazione	54
Questua all'ingresso e nell'interno del Cimitero – divieto	8

Recintazione delle sepolture	63
Recipienti di latta, vetro, cemento – divieto di collocare sulle sepolture	8
Reclami	15
Registrazione delle sepolture	109
Retrocessione loculi della cripta provvisoria	20
Retrocessione di sepolture a termine	48
Revoca del permesso di eseguire lavori di giardinaggio	74, 105
Revoca del permesso di eseguire lavori di scalpellino	91
Rimozione di monumenti deteriorati o indecorosi	69
Riparazione e pulitura di monumenti	88, 103
Ritiro di lapidi e monumenti	24
Rotazione decennale delle fosse comuni	23
Santese – mansioni	128
Scalpellini autorizzati	81-82
Sedili fissi ed inginocchiatoi dinanzi alle tombe	64
Segnafosse – numero delle sepolture	18
Segni funerari – asporto	24
Segni funerari provvisori	62
Selciati dinanzi alle tombe	66
Sepolture – norme generali	17-18
Sepolture gratuite	21-22, 24
Sepolture provvisorie	19-20
Sepolture a termine	28-37
Servizio ecclesiastico	127-128
Servizio informazioni	114
Sigilli per tombe con cripta ridotta	60
Soppressione del Cimitero	52
Sorveglianza	161, 115-116
Spostamento di tombe	51
Sterro delle fosse comuni	112
Targhette per feretri	18
Targhette per loculi – ossari	67
Tariffa compensi per lavori di giardinaggio	104
Termine di collocamento dei monumenti	41, 62
Termine di giacenza di salme nella cripta provvisoria	20
Tessere di riconoscimento per giardinieri autorizzati	81
Tombe di famiglia	33-38
Tombe – diritto di spostamento	51
Tombe a sterro	36
Transitorie – disposizioni	131-132
Traslazione di salme	108
Trasporti funebri entro il Cimitero	3
Tumulazione di salme nelle tombe con cripta	38

Vasi, portafiori e fanaletti dinanzi alle tombe	65
Vendita oggetti funebri entro il Cimitero – divieto	8
Veicoli – accesso al Cimitero	5
Vicario – mansioni	127

Stamperia comunale
2007